

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
LEO

**RIQUALIFICAZIONE  
DELL'INESISTENZA DELLE  
OPERAZIONI ECONOMICHE, DA  
OGGETTIVA A SOGGETTIVA.**

**L'A.E. DEVE PROVARE LA MALA FEDE DEL  
CONTRIBUENTE.**

*di Leonardo Leo*



## SOMMARIO

---

Capita spesso che l'Amministrazione Finanziaria contesti ad un soggetto l'inesistenza oggettiva di alcune operazioni economiche (acquisti) dallo stesso poste in essere e che, tra gli elementi a supporto di tale contestazione, ponga l'inesistenza soggettiva del fornitore.

Nel caso in cui l'avviso di accertamento con cui viene formalizzata detta contestazione venga impugnato dal soggetto nei cui confronti è stato emesso, può succedere che nel corso del giudizio il Giudice tributario, in quanto Giudice del rapporto obbligatorio (non, solo, dell'atto amministrativo), riqualifichi giuridicamente le operazioni come non oggettivamente ma soggettivamente inesistenti.

**Per operare detta riqualificazione, è però necessario che l'Ufficio - oltre alla fittizietà del fornitore – dimostri anche la malafede del contribuente.**

Non è, infatti, sufficiente provare che il cedente sia una cartiera, ma occorrono elementi oggettivi e specifici, idonei ad attestare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta.

L'AE, dunque deve provare, anche in via presuntiva, che **il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza**, che l'operazione si inseriva in una frode carousel (Cassazione, ordinanza n. 15005, depositata il 15/07/2020 e sentenza n. 22466 del 16 ottobre 2020).

L'acquirente, dal canto suo, potrà poi dimostrare la propria buona fede conservando traccia, ad esempio:

- della corrispondenza commerciale intercorsa con il cedente (es. *e-mail, fax*, ordini di acquisto);
- dei riscontri effettuati presso l'Agenzia delle Entrate o i registri conservati dalle Camere di Commercio, che confermino la regolare esistenza del fornitore;

- dell'identità degli interlocutori con cui sono state condotte le trattative commerciali, nonché la loro riconducibilità al soggetto cedente indicato nella fattura emessa;
- **l'inesistenza di un dimostrato vantaggio** (in quanto i prezzi di vendita erano conformi o superiori alla media di mercato)

**Ai fini probatori, non rilevano invece** altri elementi quali, a titolo esemplificativo:

- la **regolarità formale delle scritture;**
- le **evidenze contabili dei pagamenti.**

**Studio Legale Tributario Leo**

*Avv. Leonardo Leo*

Avv. Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

# STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO

[www.studiotributarioleo.it](http://www.studiotributarioleo.it) - [info@studiotributarioleo.it](mailto:info@studiotributarioleo.it)